

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20. DGR n. 744 del 15/06/2020 e ss.mm.ii. Approvazione secondo bando "Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità". Importo totale € 4.000,00, capitolo 2160110283 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'attestazione della copertura finanziaria ed il d.lgs. n. 118/2011;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare, sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 744 del 15 giugno 2020 e dalla DGR n. 1247 del 5 agosto 2020, di attuazione della L.R. 20/2020, il secondo bando regionale concernente "Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità", come riportato nell'allegato A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- di applicare al bando suddetto il regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO del 21 maggio 2020, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- di stabilire che le richieste possano essere presentate mediante SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) a partire dal giorno 20 agosto 2020 fino al giorno 2 settembre 2020 alle ore 13:00;
- di stabilire, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della L. 241/1990, che i termini del procedimento istruttorio decorrono dalla presentazione della domanda e terminano entro il quarantacinquesimo giorno successivo la scadenza del bando stabilita al precedente punto;
- di stabilire nel 30 settembre 2020 il termine entro cui le imprese, che richiedono l'aiuto previsto dal presente bando, sono tenute ad acquisire il requisito di regolarità contributiva per le finalità del sostegno;
- di ridurre la prenotazione di impegno di spesa 7246/2020 del capitolo 2160110283 Bilancio 2020-2022 annualità 2020, assunta con DDPF n. 174 del 26 giugno 2020 per



l'importo di € 4.000,00 in quanto tali risorse vengono considerate disponibili per l'avvio del bando in oggetto;

- di dare atto che, in attuazione della L.R. 20/2020, in base a quanto disposto dalla DGR n. 1247 del 05 agosto 2020 ed a seguito di quanto disposto nel punto precedente, le risorse finanziarie disponibili per il presente bando corrispondono complessivamente a € 4.000,00;
- di stabilire che la dotazione finanziaria indicata al punto precedente potrà essere incrementata da eventuali economie da accertare a valere sul bando approvato con decreto n. 174 del 26 giugno 2020 e ss.mm.ii, oltre che da eventuali nuove risorse messe a disposizione per la misura;
- di far fronte all'onere del presente atto, pari a complessivi € 4.000,00, annualità 2020 del bilancio 2020/2022, mediante prenotazione di impegno di spesa, in termini di esigibilità, a carico del capitolo 2160110283 Missione 16, Programma 01 del bilancio 2020/2022, annualità 2020. Trattasi di risorse vincolate rese disponibili ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20 del 03/06/2020 e successive delibere attuative. Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE;
- di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/2016 e della DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nel Sistema Informativo Agricolo Regionale all'indirizzo <https://siar.regione.marche.it> e nella piattaforma regionale all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/piattaforma210.html> nella sezione dedicata all'agricoltura.

Si attesta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il dirigente

Dott. Roberto Luciani

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 3 giugno 2020 n. 20 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche"
- Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020,



come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C-112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13.5.2020

- REGIME QUADRO SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii
- Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)"
- Legge Regionale n. 42 del 30/12/2019 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2020-2022"
- DGR Marche n. 1677 del 30/12/2019 " D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 - 2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"
- DGR Marche n. 1678 del 30/12/2019 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"
- DGR Marche n. 737 del 15/06/20 avente ad oggetto: "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020.Variazione al Bilancio di Previsione"
- DGR Marche n. 738 del 15/06/20 avente ad oggetto: "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento"
- DGR Marche n. 739 del 15/06/20 avente ad oggetto: "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale"
- DGR Marche n. 34 del 20/01/20 avente ad oggetto". Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell'anno precedente; aggiornamento degli allegati al Bilancio di previsione 2020-2022 previsti all'art. 11, comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs, 118/2011"
- DGR Marche n. 744 del 15/06/2020 "L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità attuative generali per l'attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla distillazione di vini non a denominazione di origine"
- DGR Marche n. 1042 del 27/07/2020 "Modifica DGR 744/2020 relativamente all'attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende che allevano bovini da carne



con linea vacca-vitello; per interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle aziende vitivinicole con aiuti alla distillazione di vini non a denominazione di origine.”

- DGR n. 1132 del 03/08/2020 avente ad oggetto “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs.118/2011 - Emergenza COVID Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 – 2^a provvedimento. Modifiche Tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale”;
- DGR Marche n. 1247 del 05/08/2020 “Modifica DGR 744/2020 e DGR 1042/2020 relativamente all’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende vitivinicole con aiuti alla distillazione di vini non a denominazione di origine e stoccaggio dei vini di qualità”

Motivazione

A causa della situazione venutasi a creare per l’emergenza coronavirus sono stati emanati diversi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dal DPCM 8 marzo 2020, i quali, per dare seguito alle misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale della pandemia da virus COVID-19, hanno determinato, anche nella nostra Regione, la sospensione di tutte le attività.

Al fine di sostenere l’economia generale, nell’attuale situazione di crisi derivante dall’emergenza da COVID 19, con la L.R. 3 giugno 2020 n. 20 sono state approvate “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche”, demandandone l’attuazione alla Giunta regionale: attraverso la rapida concessione di contributi a fondo perduto, si è inteso pertanto attuare una serie di interventi a sostegno di coloro che hanno subito conseguenze economiche da COVID-19.

Dalla concertazione effettuata con il partenariato è stata individuata tra le altre, la linea di intervento “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità”.

Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 174 del 26 giugno 2020, sulla base dei criteri e delle modalità attuative generali di cui alla DGR n. 744 del 15/06/2020, è stato approvato il bando relativo a “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità”, con termine di presentazione delle domande al 20 luglio 2020.

Secondo quanto stabilito dalla DGR n. 744 del 15 giugno 2020, al citato bando sono associate risorse finanziarie disponibili pari complessivamente a € 2.000.000,00, per l’anno 2020.

Con il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 182 del 6 luglio 2020 sono state apportate alcune modifiche al bando suddetto ed è stato approvato il nuovo testo coordinato.

Successivamente, con il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 186 del 17 luglio 2020, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande al giorno 27 luglio 2020 stabilendo, inoltre, di indicare al 30 settembre 2020 il termine entro cui le imprese che



richiedono l'aiuto previsto dal bando sono tenute ad acquisire il requisito di regolarità contributiva per le finalità del sostegno.

Come previsto dal paragrafo 6.1, entro i termini previsti dal bando sono pervenute complessivamente 118 domande per un importo del contributo complessivamente richiesto pari ad € 1.435.557,36, pertanto inferiore alle risorse finanziarie disponibili.

Tutte le domande presentate sono risultate ricevibili per cui, di conseguenza, tutte le istanze sono state sottoposte ai controlli previsti dal paragrafo 6.2.1 del bando.

Con DGR n. 1132 del 03/08/2020 e DGR n. 1247 del 05/08/2020 quindi sono state apportate delle modifiche alle risorse assegnate a due linee di intervento previste per l'emergenza COVID-19 dalla DGR n. 744/2020 successivamente modificata dalla DGR n. 1042/2020, in particolare con tali deliberazioni è stata ridotta la dotazione finanziaria della linea di intervento 4 "Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità" – Misura 33 piattaforma 210, per un ammontare di €. 560.000,00, portando la nuova dotazione della misura a €. 1.440.000,00.

Con decreto n. 218/PSD del 14/08/2020 è stato determinato un primo elenco di beneficiari composto dalle aziende che presentano un DURC "regolare" e per le quali non è stato necessario richiedere documenti integrativi, come contenuto nell'Allegato A al medesimo decreto.

Le restanti imprese richiedenti, non comprese nell'allegato A al decreto n. 218/PSD del 14/08/2020, si trovano attualmente in fase istruttoria per il completamento delle verifiche previste dal bando.

Il bando approvato con decreto n. 174 del 26/06/2020 e ss.mm.ii. prevede che l'impresa richiedente doveva essere nella piena disponibilità del vino da stoccare, mentre non disciplina in maniera puntuale l'ammissibilità all'aiuto di quantitativi di vino di proprietà del richiedente, ma detenuti in conto lavorazione o comunque detenuti presso impianti di terzi.

Non sussistendo motivazioni giuridiche che determinano la non ammissibilità all'aiuto di tale fattispecie di vino, è stato chiarito che il vino di proprietà dell'azienda richiedente, anche se detenuto in conto lavorazione o comunque detenuto presso terzi, è ammissibile all'aiuto di cui al bando in oggetto, a condizione che sia correttamente annotata l'indicazione del committente sul Registro Telematico su SIAN del terzo. In tal caso infatti si ritiene sussistere a tutti gli effetti la condizione della "piena disponibilità" del vino da parte dell'azienda proprietaria richiedente il contributo.

Dal momento che questo aspetto non è stato disciplinato compiutamente nel bando approvato con 174 del 26/06/2020 e smi, si ritiene che alcuni produttori potrebbero non aver presentato domanda per quantitativi di vino di proprietà, ma detenuti presso terzi, ritenendoli non ammissibili e pertanto risulta necessario esplicitare tale condizione nel bando di cui al presente atto.

Pertanto si ritiene opportuno approvare un nuovo bando, riportato nell'Allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, in cui sia espressamente prevista l'ammissibilità del vino di proprietà del richiedente ma detenuto in conto lavorazione o comunque detenuto



presso terzi così da prendere in considerazione un numero residuale di aziende che potrebbero non aver presentato domanda per quanto detto sopra.

L'intervento di cui al presente atto consiste nel pagamento di un aiuto ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, basato sullo stoccaggio di vino a denominazione di origine o a indicazione geografica delle Marche (certificato o a atto a divenire), così come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il quantitativo di vino da avviare allo stoccaggio rappresenta quindi esclusivamente il parametro per quantificare il fabbisogno di liquidità della singola impresa che, in normali condizioni di domanda e offerta di mercato, avrebbe trovato garanzia di sufficiente liquidità attraverso la commercializzazione dei prodotti, già programmati per un determinato livello qualitativo, nell'ambito della normale organizzazione aziendale.

L'aiuto da pagare ad ogni azienda, sulla base del quantitativo di vino che la stessa avvia allo stoccaggio, contiene le seguenti componenti:

- sovvenzione per la carenza di liquidità generata dalla mancata vendita dei vini di qualità per chiusura del canale Ho.Re.Ca.;
- sovvenzione al costo dello stoccaggio, anche in conseguenza dell'aumento dei quantitativi di vino da conservare in azienda, quale prerequisite dell'intervento;
- sovvenzione alla liquidità per preservare la continuità e la redditività dell'attività economica durante e dopo la pandemia COVID-19 contrastando la perturbazione della domanda che nella fase emergenziale preferisce prodotti di qualità inferiore, al fine di mantenere il vino nella fascia di qualità già individuata, dovendone sostenere i maggiori costi.

Data la natura dell'intervento, come sopra illustrato, gli aiuti saranno quindi concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

Inoltre, in linea generale, come specificato nel regolamento (UE) 2020/592 del 30 aprile 2020 della Commissione, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate, gli aiuti per il ritiro temporaneo dal mercato di quantitativi di vino che non sono commercializzati sono ritenuti ammissibili in quanto in grado di contribuire ad affrontare la grave turbativa del mercato nel settore vitivinicolo e di gestire il ritorno progressivo ad una situazione di mercato economicamente più redditizia.

Per cui, ferma restando la tipologia di intervento del presente atto finalizzata a concedere liquidità alle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, l'aiuto di cui al bando allegato non contrasta con le norme dell'OCM vitivinicolo sia perché in linea con quanto previsto dal punto 7 art. 4 del regolamento (UE) 2020/592 del 30 aprile 2020, ove si prevede che gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, sia perché lo Stato italiano non ha attivato nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo la misura dell'ammasso di vino in



caso di crisi, come risulta dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 23/06/2020, n. 6705.

Con DGR n. 744 del 15 giugno 2020 sono stati quindi approvati i criteri e le modalità attuative generali di tale misura, contenuti nell'Allegato 4 alla medesima deliberazione, sulla base dei quali è stato predisposto il bando riportato nell'Allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale. Nel citato Allegato 4 alla DGR n. 744/2020 vengono pertanto definite le principali condizioni di ammissibilità all'aiuto.

Nel bando allegato al presente atto si prevede che le richieste possano essere presentate mediante SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) a partire dal giorno 20 agosto 2020 fino al giorno 2 settembre 2020 alle ore 13:00.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 6 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, i termini del procedimento istruttorio decorrono dal giorno successivo la presentazione della domanda. Ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, si ritiene necessario stabilire in 45 giorni, decorrenti dal termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, la durata del procedimento amministrativo delle richieste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 della Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 e dall'art. 2 della Legge n. 241/1990.

E' previsto che per la determinazione del contributo forfettario di cui al presente bando si tenga conto delle tipologie dei vini da stoccare in funzione della loro designazione al momento della domanda (DO, che comprende DOC/DOCG, e IGT), alle quali sono associati gli importi unitari per ettolitro/mese, differenziati in ragione della qualità del vino (per DOC/DOCG, € 2,00/hl/mese, per IGT, € 1/hl/mese). Tali valori unitari sono quindi applicati al periodo di ritiro indicato in domanda (4, 8, 12 mesi).

Le risorse vengono ripartite fra tutte le imprese beneficiarie, nel limite della dotazione finanziaria del bando. Qualora le domande superino la dotazione finanziaria associata al bando, la quantità di vino ammessa allo stoccaggio con sostegno regionale è calcolata attraverso la ripartizione proporzionale dei fondi disponibili con finanziamento prioritario per volumi aziendali inferiori a 500 hl e prioritariamente per vini a DO.

Inoltre il bando prevede che, in sede di istruttoria, sia verificato il possesso della regolarità contributiva entro i termini del procedimento fissato dalla scadenza della presentazione delle domande di aiuto; lo stesso bando stabilisce altresì di procedere alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste attraverso il riscontro delle dichiarazioni rese in domanda, tra cui la condizione di non essere impresa in difficoltà, su un campione pari al 5% delle imprese che hanno presentato domanda di contributo.

Operativamente la regolarità contributiva delle imprese viene verificata con modalità esclusivamente telematiche; in particolare, si evidenzia che se la procedura non fornisse in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli Enti coinvolti nella procedura stessa, provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato, l'invito a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo. È opportuno precisare che l'INPS provvede alla conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni.

Si rileva che, dalle interrogazioni già effettuate dal Servizio Politiche Agroalimentari per interventi realizzati o da realizzare ai sensi della L.R. 13/20 e della L.R. 20/2020, molte



imprese risultano al momento in fase di verifica da parte degli Enti preposti e non risulta possibile, quindi, accertare se l'azienda si trovi o meno in regola con il pagamento dei contributi.

È emersa inoltre una situazione piuttosto complessa e articolata anche in relazione alle disposizioni intervenute a seguito dell'emergenza COVID-19 che hanno sospeso, derogato o posticipato alcuni termini per il pagamento.

Per quanto sopra si prende atto che i tempi per la verifica da parte dell'INPS della regolarità contributiva, per alcune aziende richiedenti gli aiuti del bando in oggetto, anche a causa delle sospensioni, proroghe e deroghe permesse conseguentemente alla emergenza epidemiologica, potrebbero non essere compatibili con i tempi istruttori definiti dallo stesso bando.

Perciò è necessario sospendere la determinazione della inammissibilità delle domande che si trovano nella condizione di "in verifica" e "non effettuabile" ed anche quelle "non regolari", fino all'accertamento della irregolarità o regolarità contributiva delle stesse, stabilendo di non dichiarare immediatamente la non ammissibilità delle imprese che non risultano nella condizione di regolarità contributiva.

Si ritiene comunque opportuno, per consentire l'eventuale concessione e liquidazione suppletiva delle risorse residue alle aziende ammissibili, oltre che per eventuali trasferimenti di risorse a valere su altre misure Covid-19, dichiarare comunque la non ammissibilità alla data del 30 settembre qualora non sia accertata la regolarità contributiva.

Si propone quindi di stabilire alla data del 30 settembre 2020 il termine entro cui le imprese che hanno richiesto l'aiuto previsto dal bando sono tenute ad acquisire la condizione di regolarità contributiva per le finalità del sostegno.

Alla luce di quanto illustrato, con il presente atto si intende quindi approvare un nuovo bando di attuazione della misura in oggetto secondo le indicazioni disposte dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Dal punto di vista finanziario si specifica quanto di seguito descritto.

La dotazione finanziaria assegnata alla misura dalla DGR n. 744/20, così come modificata dalle DD.GG.RR. n. 1132/2020 e n. 1247/2020, è pari a € 1.440.000,00.

Considerato che, entro i termini previsti dal bando approvato con decreto n. 174 del 26/06/2020 e ss.mm.ii., sono pervenute complessivamente n. 118 domande per un importo del contributo complessivamente richiesto pari ad € 1.435.557,36, pertanto inferiore alle risorse finanziarie disponibili di € 1.440.000,00, è possibile ridurre la prenotazione di impegno di spesa 7246/2020 del capitolo 2160110283 Bilancio 2020-2022 annualità 2020, assunta con DDPF n. 174 del 26 giugno 2020 e ridotta con DDPF n. 206 del 31/07/2020, per l'importo di € 4.000,00 da destinare alla presente bando, prevedendo la possibilità che tale dotazione finanziaria possa essere incrementata con le eventuali economie di spesa che saranno accertate a valere sul bando approvato con decreto n. 174 del 26/06/2020 e smi, oltre che ad eventuali ulteriori risorse messe a disposizione per la misura.

Pertanto all'onere del presente bando di euro 4.000,00 si fa fronte, in termini di esigibilità della spesa, mediante prenotazione di impegno di spesa da assumersi a carico del capitolo



2160110283 Missione 16, Programma 01 del bilancio 2020/2022 annualità 2020. Trattasi di risorse vincolate rese disponibili ai sensi dell'art. 2 della L.R. 03/06/20 n. 20 e successive deliberazioni attuative. Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

Riguardo al presente provvedimento si dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per oggetto: "Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20. DGR n. 744 del 15/06/2020 e ss.mm.ii. Approvazione nuovo bando "Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità". Importo totale € 4.000,00, capitolo 2160110283 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020".

Il responsabile del procedimento
Dott. Roberto Luciani
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Bando avente per oggetto "Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità" – SECONDO BANDO

Allegato B: Attestazione contabile

